

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1824/2001 DEL CONSIGLIO

del 12 settembre 2001

che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese e provenienti da Taiwan oppure originari di Taiwan e sulle importazioni di taluni accendini tascabili a pietra focaia ricaricabili originari della Repubblica popolare cinese e provenienti da Taiwan oppure originari di Taiwan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafi 2 e 6,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PRECEDENTI FASI DEL PROCEDIMENTO E MISURE ESISTENTI

- (1) Nel 1991, con il regolamento (CEE) n. 3433/91 ⁽²⁾, il Consiglio ha istituito, tra l'altro, un dazio antidumping definitivo del 16,9 % sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili («accendini non ricaricabili»), originari della Repubblica popolare cinese («Cina»).
- (2) Nel 1995, con il regolamento (CE) n. 1006/95 del Consiglio ⁽³⁾, l'originario dazio ad valorem è stato sostituito da un dazio specifico pari a 0,065 ECU per accendino.
- (3) Con il regolamento (CE) n. 192/1999 ⁽⁴⁾ il Consiglio, in seguito ad un'inchiesta sull'elusione, ha esteso le suddette misure a) alle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, provenienti da Taiwan oppure originari di Taiwan, e b) alle importazioni di taluni accendini ricaricabili originari della Cina o provenienti da Taiwan oppure originari di Taiwan aventi un valore unitario franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, inferiore a 0,15 EUR.

B. LA PRESENTE INCHIESTA

1. Domanda di riesame

- (4) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ⁽⁵⁾ del dazio antidumping imposto dal regolamento (CE) n. 1006/95 del Consiglio, come esteso dal regolamento (CE) n. 192/1999 del Consiglio («misure esistenti»), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame delle misure esistenti ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio («il regolamento di base»).
- (5) La domanda è stata presentata il 3 febbraio 2000 dalla Federazione europea dei produttori di accendini («ELMF» o «il richiedente»), per conto dei produttori comunitari che rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria di accendini non ricaricabili («produttori comunitari richiedenti»).

2. Avviso di apertura

- (6) Avendo stabilito, sentito il comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha aperto un'inchiesta ⁽⁶⁾ ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

3. Periodo dell'inchiesta

- (7) L'inchiesta relativa al persistere e/o alla reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 marzo 2000 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze pertinenti ai fini della valutazione del rischio del persistere e/o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo dal 1° gennaio 1996 alla fine del PI («periodo oggetto del riesame»).

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 326 del 28.11.1991, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 101 del 4.5.1995, pag. 38.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 29.1.1999, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU C 318 del 5.11.1999, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU C 127 del 5.5.2000, pag. 15.